



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 286 DEL 15/05/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO NELL'AMBIENTE DI PALLONCINI, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI O ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERSI IN ARIA SENZA CONTROLLO

PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali marini e da diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

CONSIDERATO che la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che l'art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di voler perseguire ed incrementare ogni azione, anche preventiva, volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di “conservazione” del territorio;

VERIFICATO altresì il potenziale pericolo per la propagazione di incendi, costituito dal lancio in atmosfera di lanterne con candele o fiamma libera (comunemente dette “lanterne cinesi”) o di similari modelli;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana ed in particolare l’art. 4 “Comportamenti vietati”, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per chi accende lanterne volanti (sky lantern), riscaldate da fiamma viva posta alla loro base, in tutte le zone del territorio comunale;

VISTE le linee guida del Ministero dell’Ambiente;

VISTA la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di accendere lanterne volanti riscaldate da fiamma viva disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto di rilasciare volontariamente nell’ambiente palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi in aria senza controllo, ricadendo sotto forma di rifiuto sul territorio e sul mare;

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, tramite avvisi sulla stampa locale, la pubblicazione sul sito internet del Comune e l’affissione all’Albo Pretorio;

INFORMA

Che l’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D. L.gs. n. 267/2000 ed ss.mm.ii.

Che viene incaricato della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affisso per 15 giorni.

Il Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.